

**Comunicazione della Commissione CE  
del 28/09/2009, 7390**

Notifica, da parte dell'Italia, della deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 in 67 zone considerate per la qualità dell'aria in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Pro-vincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(1) con lettera raccomandata del 27 gennaio 2009, l'Italia ha notificato la deroga all'obbligo di applicare i valori limite di PM10 nelle 67 zone considerate per la qualità dell'aria elencate nell'allegato della presente decisione. I valori limite di qualità dell'aria per il PM10 sono giuridicamente vincolanti dal 1° gennaio 2005, ai sensi della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

(2) In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50/CE, uno Statomembro può essere esentato dall'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 purché a livello nazionale, regionale e locale siano state adottate tutte le opportune misure di abbattimento per rispettare tali valori entro il termine stabilito dalla direttiva 1999/30/CE, il superamento di tali valori sia imputabile principalmente alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, a condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri e sia predisposto un piano per la qualità dell'aria da cui risulti che entro il nuovo termine sarà possibile conformarsi ai valorilimite.

(3) La notifica è stata valutata in base alle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in appresso "la comunicazione"). La notifica è stata trasmessa utilizzando i moduli contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnava la comunicazione.

(4) Riguardo al Piemonte, alla Lombardia e all'Emilia Romagna, le autorità italiane hanno segnalato, per una serie di zone, un numero limitato di situazioni di superamento dei limiti. Le stesse informazioni servono pertanto a dimostrare che in svariate zone sussistono le condizioni necessarie per ottenere la deroga. Affinché possano essere valutate correttamente, queste zone sono state raggruppate in base alla regione, all'entità del superamento e al valore limite per il quale è richiesta la deroga e sono state considerate come se si trattasse di un'unica zona (cfr. zone 1-11 in allegato).

(5) Dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria presentate alla Commissione, risulta che nel 2007 in otto delle zone notificate, ovvero le zone 7, 11, 14, 15, 22, 25, 34 e 39, i valori limite giornalieri e annuali sono stati rispettati. Poiché la notifica non specifica che quell'anno i livelli di concentrazione erano notevolmente più bassi grazie a condizioni atmosferiche favorevoli, la Commissione ritiene che i livelli di concentrazione nelle suddette zone possano essere presumibilmente mantenuti al di sotto dei valori limite in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2008/50/CE. La Commissione reputa che, dato il risultato ottenuto, i valori limite giornalieri e annuali di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE dovrebbero continuare ad essere applicati senza alcun margine di tolleranza nelle zone 7, 11, 14, 15, 22, 25, 34 e 39.

(6) La Commissione ha rilevato la mancanza di alcune informazioni importanti nella notifica iniziale e ha chiesto alle autorità italiane, con lettera del 25 marzo 2009, di completare la notifica. Le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari con lettera del 21 aprile 2009.

(7) Le autorità italiane hanno presentato i dati relativi all'anno 2005 e, per alcune zone, al 2006, che sono da considerarsi anni di riferimento su cui basare la valutazione. La Commissione ha constatato che il 2006 è stato caratterizzato da livelli elevati di concentrazione e ne ha tenuto conto nella propria valutazione.

(8) La notifica italiana era accompagnata dai piani per la qualità dell'aria per tutte le zone considerate. La valutazione conferma che i piani per le zone 1-4, 8-10, 12, 13, 16 e 36-38 soddisfano le condizioni di cui all'allegato XV, parte A, della direttiva 2008/50/CE.

(9) Le 10 zone incluse nelle zone 5 e 6 sono coperte da nove piani provinciali, per i quali tuttavia mancano alcuni dati obbligatori, più precisamente informazioni topografiche e climatologiche nel piano per Reggio Emilia, descrizioni dettagliate delle fonti di emissioni nei piani per Modena e Ferrara, dati sugli effetti delle misure nei piani per Parma e Reggio Emilia e un calendario d'attuazione nei piani per Bologna, Forlì-Cesena, Parma e Ferrara.

(10) Per le zone 17-20 (Friuli Venezia Giulia) non è ancora stato adottato un piano regionale per la qualità dell'aria, seppure ne esista una bozza. Va precisato che un piano per la qualità dell'aria ai fini di una notifica a norma dell'articolo 22 è considerato tale se è stato ufficialmente approvato dalle autorità

competenti, in modo da costituire un impegno formale ad adottare le misure necessarie di abbattimento per garantire il rispetto dei valori limite nel 2011.

(11) Per le zone 21, 23, 24, 26-33 e 35 i piani regionali per la qualità dell'aria soddisfano le condizioni della direttiva 2008/50/CE, ad eccezione di alcune informazioni sulle misure a lungo termine, che, fornite nei formulari che accompagnano la notifica, fanno sì che le esigenze in materia di informazione siano così rispettate, ma la Commissione si aspetta che i piani siano modificati per ricomprendervele.

(12) Non è necessario un piano per la qualità dell'aria per le zone che rispettano i valori limite annuali e giornalieri elencati nell'allegato. La Commissione osserva tuttavia che, qualora sussista il rischio di superare i valori limite, le autorità competenti dovrebbero prevedere la stesura di piani d'azione indicanti i provvedimenti da adottare nel breve termine, come stabilito nell'articolo 24 della direttiva 2008/50/CE.

(13) Per le zone 1-6, 8-10, 12, 13, 17-21, 23-24, 26-29, e 32-33, le autorità competenti hanno dichiarato nella notifica che per ottenere la conformità ai valori limite entro la scadenza della deroga, oltre alle misure previste nei piani regionali, occorrono anche misure a livello nazionale. In assenza di un piano nazionale per la qualità dell'aria che definisca tali misure, la Commissione ritiene che per queste zone non sono state fornite tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni.

(14) Per stabilire se sono soddisfatte le condizioni richieste per ottenere una deroga per il PM10 occorre individuare le fonti di inquinamento principali all'origine delle concentrazioni registrate. È necessario che tale ripartizione per fonte sia abbastanza precisa da consentire di determinare quali provvedimenti prendere per le fonti di inquinamento principali.

(15) Le autorità italiane hanno presentato un'analisi dettagliata delle fonti d'inquinamento, per settore e per origine, per le zone 8-10, 16, 26-29, 32, 33 e 35-38. Il traffico è in generale la fonte principale, a livello locale e urbano, seguito a ruota dall'industria e dalle fonti commerciali e residenziali. L'apporto degli inquinanti transfrontalieri e delle fonti naturali è ben documentato e verosimile per tutte le zone considerate.

(16) Per le zone 1-6, 12, 13 e 17-20 le autorità italiane hanno fornito una ripartizione per fonte basata sulle emissioni medie in zone che sono nettamente più vaste delle singole zone considerate. La Commissione, date le differenze sostanziali riscontrabili tra le varie stazioni di monitoraggio all'interno delle zone e tenuto conto di altri documenti tecnici presentati insieme alla notifica, ritiene che, sebbene la ripartizione per fonte dia una precisa visione d'insieme delle fonti d'inquinamento a livello regionale, essa non serva a descrivere le situazioni locali di superamento dei limiti. La Commissione reputa necessario ripartire queste zone in maniera più particolareggiata, tenendo conto delle situazioni locali che presentano un ingente superamento dei limiti, per avere una base su cui determinare le misure di abbattimento necessarie a livello locale e il conseguente impatto.

(17) Per le zone 21, 23, 24, 30 e 31 la ripartizione per fonte non quantifica l'inquinamento ascrivibile al fondo regionale, e per i livelli urbani e locali sono forniti solo i dati relativi alle emissioni. La Commissione ritiene che, benché la ripartizione per fonte dia un'accurata visione d'insieme delle varie fonti a livello regionale, non sia dettagliata a sufficienza per descrivere le situazioni locali di superamento dei limiti.

(18) Per una serie di zone, come le zone 21, 23, 26-29, 32, 33 e 35, si menziona l'apporto dell'aerosol marino. L'inquinamento dovuto a fonti naturali, quali l'aerosol marino, può essere preso in considerazione a titolo dell'articolo 20 della direttiva 2008/50/CE, purché si dimostri che il superamento dei limiti è imputabile a tali fonti. Poiché le autorità italiane non hanno presentato elementi comprovanti per nessuna delle zone considerate, la Commissione non è in grado di valutare l'incidenza dell'aerosol marino nel superamento dei limiti, né può tenerne conto nella valutazione della notifica.

(19) Un raffronto con i dati del 2005 raccolti nell'ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) corrobora i dati forniti dalle autorità italiane relativi al contributo degli inquinanti transfrontalieri in tutte le zone considerate. Va osservato che un raffronto con i dati dell'EMEP è valido solo per le zone a sud del bacino del Po. Il contributo stimato dell'inquinamento transfrontaliero nel bacino del Po non può essere considerato rappresentativo a causa della particolare situazione geografica di questa zona (circondata dalle montagne e dal mare). La Commissione rileva che il contributo transfrontaliero è comunque d'importanza limitata in questa zona.

(20) La valutazione della Commissione conferma che l'identificazione e la quantificazione degli inquinanti provenienti dalle varie fonti indicate dalle autorità italiane costituiscono una base pertinente e plausibile per valutare le zone 8-10, 16, 26-29, 32, 33, 35-38. Per le zone 1-6, 12, 13, 17-21, 23, 24, 30 e 31, la ripartizione per fonte costituisce una base pertinente per valutare l'origine degli inquinanti a livello regionale, seppure si constati la mancanza di informazioni sulle fonti di inquinamento a livello locale.

(21) Secondo la notifica, la causa principale per la mancata conformità ai valori limite entro il termine indicato per il 2005 sono le condizioni climatiche avverse. Per un numero limitato di zone si adducono anche le caratteristiche di dispersione specifiche del sito.

(22) In base alla notifica le concentrazioni elevate registrate nelle zone 1-6, 8-10, 12, 13, 16-20, 23, 31-33, 35, 37 e 38 sono dovute in particolare alle condizioni climatiche avverse. La Commissione constata che per queste zone le autorità italiane hanno dimostrato che si registrano livelli di

concentrazione superiori al limite giornaliero soprattutto nei giorni di venti deboli, uno dei criteri menzionati dalla Commissione nella comunicazione.

(23) Le autorità italiane hanno dimostrato che le zone 21, 30 e 36 presentano le condizioni che determinano le caratteristiche di dispersione specifiche del sito indicate nella comunicazione.

(24) Per quanto riguarda le zone 24 e 26-29, le autorità italiane hanno segnalato la presenza di condizioni climatiche avverse, sebbene non siano stati forniti dati comprovanti tale situazione per la zona 24, nonostante la Commissione abbia richiesto informazioni supplementari. Come indicato nella comunicazione, gli Stati membri sono tenuti a dimostrare che il superamento dei limiti si verifica in particolare durante i periodi caratterizzati da venti deboli; ciò malgrado, per le zone 26-29, la velocità media annua del vento comunicata dalle autorità italiane è superiore a 1,5 m/s, valore dato come indicatore nella comunicazione. Poiché le autorità italiane non hanno fornito alcun dato a spiegazione del motivo per cui una velocità media del vento più alta serva a dimostrare che le condizioni sono soddisfatte, la Commissione ritiene di non poter valutare se sussistono condizioni climatiche avverse. Nella risposta alla richiesta della Commissione di informazioni supplementari, le autorità italiane menzionano anche l'inquinamento transfrontaliero quale causa del superamento dei limiti nelle zone 26-29. Pur tuttavia, in assenza di informazioni che dimostrino come i limiti sarebbero stati rispettati senza tale fattore, la Commissione non è in grado di valutare se esso, da solo o associato a condizioni climatiche avverse, potrebbe essere ritenuto la causa principale del superamento dei limiti in queste zone.

(25) La Commissione ritiene pertanto che le situazioni di superamento dei limiti siano soprattutto dovute a condizioni climatiche avverse nelle zone 1-6, 8-10, 12, 13, 16-20, 23, 31-33, 35, 37 e 38. Le caratteristiche di dispersione specifiche del sito sono considerate la causa principale del superamento nelle zone 21, 30 e 36. Per le zone 24 e 26-29 la Commissione non è in grado, in base alle informazioni fornite, di valutare con esattezza se il superamento dei limiti è imputabile a condizioni climatiche avverse, all'apporto di inquinanti transfrontalieri, alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito o ad una combinazione di questi fattori.

(26) Per stabilire se sono state adottate tutte le opportune misure entro il termine prestabilito del 2005 occorre considerare quando si è verificato per la prima volta nella zona il superamento dei limiti che ha fatto scattare le misure di abbattimento a norma della direttiva 1999/30/CE, la pertinenza delle misure adottate rispetto alle fonti individuate e l'incidenza di fattori esterni, quali condizioni climatiche avverse.

(27) Subito dopo l'entrata in vigore della direttiva 1999/30/CE è stato registrato il superamento dei valori limite nella maggior parte delle zone notificate, ossia le zone 1-6, 8-10, 12, 16, 21, 26-33 e 35-37. Per tutte queste zone sono stati elaborati piani per la qualità dell'aria e sono state attuate tempestivamente le relative misure di abbattimento prima del termine prestabilito del 2005. I fattori meteorologici, la combustione di biomassa e l'adozione tardiva delle norme sulle emissioni per i veicoli sono addotte quali ragioni principali per il mancato raggiungimento della conformità ai valori limite entro il 2005. Viene inoltre precisato che nel periodo di cui trattasi è stato in generale sottovalutato il ruolo svolto dalla formazione di particelle secondarie e dalle fonti naturali.

(28) Nelle zone 13, 23 e 24 il superamento dei limiti che ha fatto scattare l'obbligo di adottare misure di abbattimento si è verificato per la prima volta nel 2004. Nella zona 13 è stato adottato un piano per la qualità dell'aria nel 2005, ma già nel 2003 erano state messe in atto misure sul traffico. Nelle zone 23 e 24 sono parzialmente in atto piani per la qualità dell'aria fin dal 2001, adottati completamente nel 2006. Anche in queste due zone sono state adottate le misure relative alle fonti principali prima del 2005.

(29) Nelle zone 17-20 e 38 i primi episodi di superamento dei limiti si sono verificati nel 2006 (zone 17 e 18) e nel 2007 (zone 19, 20 e 38). Poiché prima del 2005 non se n'è verificato nessuno che abbia richiesto l'adozione obbligatoria di misure di abbattimento, l'introduzione di misure sistematiche di questo tipo non è avvenuta prima di tale data, anche se si applicavano già determinate misure volte a ridurre le emissioni dovute al traffico.

(30) Tenuto conto che le misure attuate servivano ad intervenire sulle fonti principali individuate e che per alcune zone, laddove sono stati registrati episodi di superamento poco prima o poco dopo il 2005, le autorità competenti avevano limitate possibilità di adottare le misure di abbattimento che avrebbero potuto consentire di rispettare i valori limite nel breve periodo precedente all'entrata in vigore di questi ultimi, oppure non erano tenute a prendere tali misure a norma della direttiva 1999/30/CE, la Commissione ritiene, nell'insieme, adeguate le misure di abbattimento adottate nelle zone 1-6, 8-10, 12, 13, 16-21, 23, 24, 26-33 e 35-38 prima della scadenza del 2005.

(31) Per determinare se la conformità ai valori limite per il PM10 può essere raggiunta allo scadere della deroga occorre considerare i livelli di concentrazione previsti dallo Stato membro per quella data e la stima dell'impatto delle misure complementari proposte per garantire la conformità nel piano per la qualità dell'aria che accompagna la notifica.

(32) Per quanto riguarda le zone 1-6, 8-10, 12, 13, 17-21, 23-24, 26-29, 32 e 33, la notifica indica che una combinazione di misure locali, regionali e nazionali, volte principalmente a ridurre le concentrazioni di fondo e che si aggiungerebbero alle misure di abbattimento già vigenti, potrebbe portare ad una riduzione dei livelli di concentrazione tale da garantire il rispetto dei valori limite nel 2011. Dall'esame dei documenti presentati dalle autorità competenti si ricava che senza misure nazionali, le sole misure regionali e locali non bastano ad ottenere la conformità ai valori consentiti entro il nuovo termine.

Poiche le informazioni contenute nella notifica non illustrano a sufficienza le misure che dovrebbero essere attuate a livello nazionale e dal momento che il piano nazionale per la qualita dell'aria e ancora in fase di stesura, la Commissione ritiene che, sebbene non sia da escludersi che una combinazione di misure nazionali, regionali e locali potrebbe garantire il rispetto dei valori consentiti, non e possibile, in base alle informazioni attualmente disponibili e in assenza di un impegno formale a livello nazionale sotto forma di un piano nazionale per la qualita dell'aria, stabilire con certezza se tali valori saranno rispettati entro il 2011. L'assenza in alcune zone di informazioni specifiche sulle situazioni locali di superamento dei limiti, cui si potrebbe far fronte con successo mediante misure regionali e locali, rende ancor piu difficile determinare l'entita delle misure di abbattimento necessarie a livello locale.

(33) Nella zona 16 tutte le fonti d'inquinamento piu importanti sono oggetto di misure adeguate e ben illustrate nel piano per la qualita dell'aria. Per il 2010 e previsto un livello di concentrazione annuale di 28-30 mg/m<sup>3</sup>, il che, secondo la valutazione degli esperti, dovrebbe essere sufficiente anche a garantire il rispetto del valore limite giornaliero. Poiche nel 2007 il valore limite giornaliero di 50 mg/m<sup>3</sup> e stato superato solo in 42 giorni, rispetto ai 35 giorni consentiti, la Commissione ritiene ragionevole presumere che il rispetto del valore limite giornaliero sara raggiunto nel 2011, purché le misure illustrate nel piano per la qualita dell'aria siano attuate come stabilito.

(34) Per quanto concerne le zone 17-20, sia nel 2006 che nel 2007 il numero dei giorni in cui e stato superato il valore limite giornaliero e abbastanza prossimo ai 35 consentiti.

La notifica indica tuttavia che non e stato ancora ufficialmente adottato alcun piano per la qualita dell'aria. Nella bozza di piano presentata alla Commissione figura una descrizione delle misure che s'intendono attuare, da cui risulta che tutte le principali fonti d'inquinamento dovrebbero essere oggetto di provvedimenti. La Commissione, tuttavia, in assenza di un'approvazione formale del piano per la qualita dell'aria che garantisca l'attuazione delle misure previste, non e in grado di stabilire con certezza, in base alle informazioni fornite, se il valore limite giornaliero potra essere rispettato entro il 2011. La mancanza di dati sulla riduzione di emissioni o sugli effetti delle misure rende ancor piu difficile determinare l'entita delle misure di abbattimento necessarie.

(35) Nel 2007 le zone 21 e 23 hanno registrato livelli di concentrazione inferiori al valore limite annuale, ma hanno superato il valore limite giornaliero in 53 e 55 giorni rispettivamente, rispetto ai 35 consentiti. Con ulteriori misure di abbattimento le autorità italiane prevedono di ridurre la concentrazione annua del 18% entro il 2011, il che comporterebbe il superamento del valore limite giornaliero per un numero di giorni compreso tra 5 e 29 giorni. Se la riduzione dei livelli di concentrazione del 18% pare un'ipotesi verosimile, la Commissione non ritiene altrettanto verosimile il conseguente numero di giorni in cui sarebbe superato il valore limite giornaliero.

Applicata al livello di concentrazione annuale di 44 mg/m<sup>3</sup> registrato nel 2005 nella zona 21, e di 40 mg/m<sup>3</sup> nel 2006 nella zona 23, la riduzione del 18% darebbe luogo a livelli di concentrazione superiori alla media annua di 30 mg/m<sup>3</sup>, che, secondo la valutazione degli esperti, e il livello richiesto per garantire il rispetto del valore limite giornaliero. Poiche le autorità italiane non hanno dimostrato che dei livelli di concentrazione annui superiori a 30 mg/m<sup>3</sup> sarebbero sufficienti a garantire che il numero di giorni in cui il valore limite giornaliero viene superato resti compreso tra 5 e 29, la Commissione non puo stabilire con certezza se il valore limite giornaliero potra essere rispettato entro la scadenza del termine della deroga.

(36) Per quanto concerne la zona 21, la Commissione ritiene che i livelli di concentrazione possano essere mantenuti al di sotto del valore limite annuale, a condizione che le misure di abbattimento previste siano attuate puntualmente. Dato che i livelli medi di concentrazione annuale devono essere in ogni caso mantenuti nettamente al di sotto del valore limite annuale per poter garantire il rispetto del valore limite giornaliero, nella zona 21 il valore limite annuale di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE dovrebbe continuare ad essere applicato senza alcun margine di tolleranza.

(37) Per la zona 24 le autorità italiane non hanno fornito una stima quantitativa delle concentrazioni previste nel 2011, ne hanno dimostrato in altro modo come conseguiranno il rispetto dei limiti per quella data. La Commissione rileva inoltre che un impianto industriale, il quale costituisce un'importante fonte di emissione di polveri, non ha ancora ottenuto l'autorizzazione a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Malgrado il fatto che il valore limite giornaliero di 50 mg/m<sup>3</sup> sia stato superato solo in 41 giorni nel 2007, rispetto ai 35 consentiti, la Commissione non e in grado di stabilire con certezza, in base alle informazioni fornite, se nella zona 24 il valore limite giornaliero potra essere rispettato entro il 2011.

(38) Per quanto concerne le zone 26-29, le autorità italiane, in risposta alla richiesta di informazioni complementari, hanno fornito dati sugli effetti delle misure a livello locale, urbano e regionale. Alle misure sono stati tuttavia attribuiti gli stessi effetti, indipendentemente dalle singole situazioni di superamento. La Commissione ritiene che, trattandosi di varie fonti in varie situazioni di superamento, le autorità italiane avrebbero dovuto fornire dati piu dettagliati per dimostrare che e normale che le stesse misure abbiano esattamente gli stessi effetti in tutte le situazioni. Il livello di concentrazione annuale ottenuto a seguito delle riduzioni stimate sarebbe peraltro superiore alla media annuale di 30 mg/m<sup>3</sup> che, secondo la valutazione degli esperti, corrisponde al livello richiesto per garantire il rispetto del valore limite giornaliero. La Commissione ritiene pertanto di non essere in grado, in base alle informazioni fornite, di stabilire con certezza se il valore limite giornaliero e, per la zona 29, il valore

limite giornaliero e annuale, potranno essere rispettati entro il 2011.

(39) Nella zona 30 è stata stimata come ipotesi di riferimento una riduzione del livello di concentrazione del 5,9% entro il 2010. In base alla notifica, sarà possibile conformarsi al valore limite giornaliero purché vengano adottate misure di abbattimento aggiuntive. La Commissione reputa che la riduzione stimata sia ragionevole. Benché le autorità italiane non abbiano indicato l'impatto delle misure aggiuntive né fornito informazioni dettagliate sulle situazioni di superamento a livello locale, la Commissione ritiene che, tenuto conto del numero relativamente ridotto di giorni di superamento nel 2007 (39 giorni rispetto ai 35 autorizzati), è probabile che entro il 2011 il valore limite nella zona 30 risulti rispettato.

(40) Nella zona 31 è stata stimata come ipotesi di riferimento una riduzione del livello di concentrazione compresa tra il 5,8% e il 6,9% entro il 2010. In base alla notifica, sarà possibile conformarsi al valore limite giornaliero purché vengano adottate misure di abbattimento aggiuntive. La Commissione reputa che la riduzione stimata sia ragionevole. Tuttavia, tenuto conto del numero elevato di giorni di superamento del limite giornaliero nel 2007 (64 giorni rispetto ai 35 autorizzati), la Commissione, in assenza di dati sull'impatto delle misure di abbattimento aggiuntive, non è in grado di stabilire con certezza se il valore limite potrà essere rispettato entro il 2011. La Commissione osserva inoltre che, benché l'industria costituisca una fonte notevole di inquinamento (50% delle emissioni a livello urbano), non sono state descritte misure specifiche per questo settore.

(41) Per le zone 32 e 33, le autorità italiane hanno fornito informazioni in merito all'impatto globale delle misure di abbattimento previste nonché alla riduzione stimata a livello regionale, urbano e locale. Il livello di concentrazione annuale ottenuto a seguito delle riduzioni stimate sarebbe inferiore al valore limite annuale, pur restando nettamente superiore alla concentrazione media annuale di 30 mg/m<sup>3</sup> che, secondo la valutazione degli esperti, corrisponde al livello richiesto per garantire il rispetto del valore limite giornaliero. Non disponendo di informazioni dettagliate sull'impatto delle varie misure applicate dopo il 2005, la Commissione reputa di non essere in grado, sulla base delle informazioni comunicate, di stabilire con chiarezza se nelle zone 32 e 33 il valore limite giornaliero potrà essere rispettato entro il 2011. Nella zona 32 il valore limite annuale è stato rispettato nel 2007 ed è pertanto opportuno che il valore limite annuale di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE continui ad essere applicato in tale zona senza alcun margine di tolleranza. Nella zona 33 il valore limite annuale è stato leggermente superato nel 2007, ma si prevede che sarà rispettato entro il 2011. Occorre pertanto che la deroga sia applicata in tale zona con riguardo al suddetto valore limite. Sarà tuttavia necessario ridurre le concentrazioni medie annuali nettamente al di sotto del valore limite annuale per poter garantire il rispetto del valore limite giornaliero.

(42) Per la zona 35, le autorità italiane hanno fornito informazioni in merito all'impatto globale delle misure di abbattimento previste nonché alla riduzione stimata a livello regionale, urbano e locale. Benché manchino informazioni dettagliate sull'impatto delle singole misure applicate dopo il 2005 e tenuto conto del fatto che il livello di concentrazione annuale stimato è assai prossimo a 30 mg/m<sup>3</sup>, che secondo la valutazione degli esperti costituisce il livello richiesto per garantire il rispetto del valore limite giornaliero, la Commissione ritiene probabile che il valore limite giornaliero possa essere rispettato entro il 2011, a condizione che le misure indicate nel piano per la qualità dell'aria vengano applicate come previsto.

(43) Per le zone 36 e 37, le autorità italiane hanno fornito stime fondate su una modellizzazione da cui emerge che nel 2010 il valore limite giornaliero supererà i 35 giorni autorizzati in tutti gli scenari ipotizzati. Tenuto conto del numero assai elevato di giorni di superamento del valore limite giornaliero nel 2007 (rispettivamente 98 e 137 giorni), la Commissione, in assenza di indicazioni quanto all'adozione ufficiale e alla prevista attuazione delle misure di abbattimento che le autorità italiane descrivono come lo scenario più ambizioso per garantire il rispetto del valore limite nel 2011, non ha elementi per ritenere che il valore limite possa essere verosimilmente rispettato prima della scadenza del periodo di deroga.

(44) Per la zona 38, le autorità italiane hanno fornito stime fondate su una modellizzazione da cui emerge che sarà possibile conformarsi al valore limite giornaliero entro il 2011. Tenuto conto del numero ridotto di giorni di superamento del valore limite giornaliero nel 2007 e del fatto che il valore limite annuale è già stato rispettato in passato, la Commissione ritiene possibile che il rispetto del valore limite giornaliero possa essere conseguito entro il 2011.

(45) Con riguardo alle zone che rispettano il valore limite annuale elencate nell'allegato della presente decisione, la Commissione ritiene che in esse i livelli di concentrazione debbano essere mantenuti al di sotto di tale valore. Dato che i livelli medi di concentrazione annuale devono essere in ogni caso mantenuti nettamente al di sotto del valore limite annuale per poter garantire il rispetto del valore limite giornaliero, in queste zone il valore limite annuale di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE dovrebbe continuare ad essere applicato senza alcun margine di tolleranza.

(46) Con riguardo allo stato di attuazione della normativa comunitaria elencata all'allegato XV, titolo B, punto 2, della direttiva 2008/50/CE, per alcuni grandi impianti industriali di competenza nazionale ubicati nelle zone 1-6, 8-10 e 12 è difficile stabilire in che misura siano state rilasciate le autorizzazioni previste dalla direttiva 2008/1/CE. Poiché è probabile che tali impianti, tenuto conto delle loro dimensioni, abbiano un impatto considerevole sui livelli di concentrazione, la Commissione auspica che vengano compiuti gli sforzi necessari affinché essi operino adottando adeguate misure di prevenzione

contro l'inquinamento, in particolare grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

(47) Con riguardo alle misure da prendere in considerazione conformemente all'allegato XV, titolo B, punto 3, della direttiva 2008/50/CE, le autorità italiane hanno dimostrato di aver tenuto nel debito conto tali misure nelle zone 1-6, 8, 16, 21, 26-33 e 35-38. Per quanto riguarda le zone 9, 10, 12, 17-20, 23 e 24, la notifica non indica se siano state prese in considerazione misure che prevedessero strumenti economici quali imposte, tariffe o scambi delle quote di emissione e non è stata fornita alcuna giustificazione che spieghi per quale motivo tali misure non siano appropriate. Per la zona 13 non è stato spiegato per quale motivo non siano state prese in considerazione misure che contemplassero dispositivi di controllo delle emissioni per gli autoveicoli o il passaggio a modi di trasporto meno inquinanti.

(48) Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare il valore limite giornaliero nelle zone 16, 30, 35 e 38. Non è opportuno sollevare obiezioni nemmeno contro la deroga all'obbligo di applicare il valore limite annuale nella zona 33.

(49) Con riguardo alle zone che rispettano i valori limite giornalieri e/o annuali elencate nell'allegato, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare tali valori limite sulla base del fatto che essi risultano già rispettati.

(50) Con riguardo alle zone 1-6, 8-10, 12 e 13, 17-21, 23, 31-33, 36 e 37, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare i valori limite giornalieri e/o annuali indicati in allegato, poiché non è stato chiaramente dimostrato che sarà possibile conformarsi ai valori limite entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011.

(51) Con riguardo alle zone 24 e 26-29, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro la deroga all'obbligo di applicare i valori limite giornalieri e/o annuali indicati in allegato, poiché non è stato chiaramente dimostrato che condizioni climatiche avverse e, nel caso delle zone 26-29, anche l'apporto di inquinanti transfrontalieri, possano essere considerati come cause principali del superamento dei limiti. Occorre inoltre sollevare obiezioni a motivo del fatto che per queste zone non è stato chiaramente dimostrato che i valori limite potranno essere rispettati entro la scadenza del periodo di deroga nel 2011.

(52) Nel corso del periodo di deroga, il valore limite giornaliero continua ad essere applicabile nelle zone 16, 30, 35 e 38 con un margine di tolleranza massimo a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE. Per consentire alla Commissione di verificare il rispetto di questa disposizione, è opportuno che l'Italia trasmetta ogni anno alla Commissione dati che confermino che i livelli di concentrazione non superano i valori limite maggiorati del margine di tolleranza massimo.

(53) Per consentire alla Commissione di controllare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e delle misure di abbattimento corrispondenti, è opportuno che l'Italia, nel corso dell'anno civile successivo alla data di scadenza del periodo di deroga, fornisca alla Commissione, per ciascuna delle zone che beneficiano della deroga, informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria che indichino le zone in cui si registra un superamento, la lunghezza del tratto stradale in cui le concentrazioni superano i valori limite e la popolazione esposta.

(54) La deroga deve essere applicata alle zone considerate per la qualità dell'aria quali definite per l'anno di riferimento 2005 o 2006 secondo quanto indicato nell'allegato. Per garantire che la deroga si applichi al territorio definito nella presente decisione è opportuno che ciascuna modifica apportata alla delimitazione di tali zone nel corso del periodo di deroga sia soggetta ad approvazione preliminare della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Non vengono sollevate obiezioni alla notifica, da parte dell'Italia, di una deroga all'obbligo di applicare

- a) il valore limite giornaliero per il PM10 indicato nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nelle zone 16, 30, 35 e 38 di cui all'allegato della presente decisione;
- b) il valore limite annuale per il PM10 nella zona 33.

La deroga si applica fino al 10 giugno 2011.

2. Vengono sollevate obiezioni alla notifica, da parte dell'Italia, di una deroga all'obbligo di applicare i valori limite seguenti per il PM10 di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE:

- a) il valore limite giornaliero nelle zone 2, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 17-20, 22, 23, 24, 28, 31, 33 e 34 di cui all'allegato della presente decisione;
- b) il valore limite annuale nella zona 16 di cui all'allegato della presente decisione;
- c) il valore limite giornaliero e il valore limite annuale nelle zone 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 37 e 39 di cui all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2 Relazioni

1. L'Italia comunica alla Commissione, per il periodo dall'11 giugno al 31 dicembre 2008, per gli anni civili 2009 e 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 10 giugno 2011, i dati indicanti che i livelli di concentrazione nelle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori al valore limite giornaliero maggiorato del margine di tolleranza massimo di cui all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. I dati richiesti devono essere forniti al massimo entro il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Entro il 30 settembre 2012 l'Italia comunica alla Commissione informazioni che confermino che il valore limite giornaliero per il PM10 indicato nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE è rispettato nelle zone 16, 30, 35 e 38 e che il valore limite annuale è rispettato nella zona 33.
3. Ogni modifica apportata nel corso del periodo di deroga alla delimitazione delle zone considerate per la qualità dell'aria rispetto all'anno di riferimento 2005 o 2006 che abbia un'incidenza sul campo di applicazione della deroga è soggetta ad autorizzazione preliminare della Commissione.

### Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.